

CONVENZIONE EX ART.30 D.Lgs. 267 18 agosto 2000 TUEL

Art.1 - Costituzione e denominazione

1. In applicazione della L.R. 77/98 *“Riordino delle competenze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”*, art.5, comma 1, in seguito denominata *“legge regionale”*, tra i Comuni di Bibbona, Campiglia M.ma, Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba, Rosignano M.mo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, è stipulata una convenzione, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, allo scopo di:

- costituire il Livello Ottimale di Esercizio della Provincia di Livorno, di seguito denominato *“LODE LIVORNESE”*, ai sensi dell’art.5 comma 4 L.R. 77/98 e della delibera del Consiglio Regionale della Toscana n.397 del 28.12.99;
- stabilire i fini, la durata, le forme di collaborazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - indicare il soggetto gestore del patrimonio ERP del LODE, previsto dalla legge regionale, di seguito denominato *“soggetto gestore”* e di disciplinare la partecipazione societaria dei comuni allo stesso soggetto.

Art.2 - Durata e sede

1. La Convenzione ha durata a tempo indeterminato e cessa per l’esaurimento del fine, ovvero per recesso deciso almeno dalla metà più uno dei comuni contraenti, con determinazione unitaria degli stessi.

2. I Comuni di cui alla presente convenzione individuano come loro sede il Comune di Livorno che esercita le funzioni di ente coordinatore. Resta salva la facoltà della stessa Conferenza di riunirsi, qualora ritenuto necessario o opportuno, presso altro Comune del LODE LIVORNESE.

Art.3 - Finalità

1. I comuni del LODE LIVORNESE, provvedono in forma associata, nelle forme previste dalla presente convenzione, all’esercizio delle seguenti funzioni amministrative attribuite ai comuni, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della L.R. 77/98:

- a) Determinazione del fabbisogno abitativo e suo periodico monitoraggio da operare sulla base dei rilevamenti compiuti dai singoli comuni;
- b) Elaborazione, approvazione e aggiornamento del Piano degli interventi idonei a soddisfare i bisogni rilevati sulla base di criteri di priorità predefiniti;
- c) Pianificazione finanziaria funzionale alla realizzazione dei suddetti programmi di intervento;
- d) Elaborazione, stipula e controllo del contratto dei servizi e di qualsivoglia atto convenzionale a disciplina dei rapporti con il soggetto gestore.

Le funzioni amministrative attribuite dalla legge regionale ai comuni non espressamente indicate nell’elencazione di cui sopra restano nella competenza dei singoli comuni.

2. I comuni del LODE LIVORNESE, con riferimento alle disposizioni di cui all’art.5 della legge regionale, convengono di organizzare tramite Società per azioni a prevalente capitale pubblico le seguenti attività di gestione:

- Amministrazione, gestione, manutenzione e recupero del patrimonio di ERP sulla base di un contratto di servizio stipulato tra il LODE LIVORNESE ed il soggetto gestore;
- Acquisizione o realizzazione e successiva amministrazione e gestione di nuovo patrimonio di ERP

- Eventuali interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, operando direttamente ovvero promuovendo la costituzione di Società di trasformazione urbana ai sensi dell'art.120 TUEL;
 - Eventuali interventi diretti nell'ambito dell'edilizia residenziale, edilizia convenzionata o sovvenzionata alla realizzazione di alloggi, comunque destinati al mercato delle locazioni private, secondo la legislazione vigente, per conto dei comuni associati, di altri soggetti pubblici o privati, di cooperative edilizie ed anche in proprio;
 - Tutte le attività strumentali per la realizzazione dei compiti di tutto quanto sopra.
3. Le azioni di nuova emissione della Spa ente gestore, corrispondenti in valore complessivo al conferimento del ramo operativo di azienda della ATER livornese in liquidazione, saranno attribuite ai comuni del LODE LIVORNESE in proporzione alle quote di proprietà del patrimonio ERP.

Art.4 – Quote di partecipazione e finanza

1. Ciascun comune partecipa all'esercizio associato delle funzioni amministrative, con specifico riferimento alle procedure di assunzione dei provvedimenti adottati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art.5 e alla ripartizione delle risorse finanziarie da stanziare, in proporzione alla media degli abitanti residenti e degli alloggi di ERP di ciascun comune.
2. Alla costituzione del LODE LIVORNESE le quote di partecipazione sono come di seguito ripartite:

Comuni	Popolazione	Quote	Alloggi Erp	Quote	Quote %
Livorno	160.780	24,1163	7.112	37,0301	61,1464
Bibbona	3.077	0,4615	52	0,2707	0,7323
Campiglia M.ma	12.536	1,8803	76	0,3957	2,2761
Campo nell'Elba	4.368	0,6552	11	0,0573	0,7125
Capoliveri	3.169	0,4753	40	0,2083	0,6836
Capraia Isola	350	0,0525	12	0,0625	0,1150
Castagneto C.cci	8.317	1,2475	64	0,3332	1,5807
Cecina	26.659	3,9987	292	1,5204	5,5191
Collesalveti	15.867	2,3800	123	0,6404	3,0204
Marciana	2.269	0,3403	4	0,0208	0,3612
Marciana Marina	1.894	0,2841	13	0,0677	0,3518
Piombino	34.356	5,1533	883	4,5975	9,7508
Porto Azzurro	3.433	0,5149	64	0,3332	0,8482
Portoferraio	12.104	1,8155	472	2,4576	4,2731
Rio Marina	2.270	0,3405	34	0,1770	0,5175
Rio nell'Elba	954	0,1431	24	0,1250	0,2681
Rosignano M.mo	30.616	4,5923	257	1,3381	5,9304
San Vincenzo	6.813	1,0219	13	0,0677	1,0896
Sassetta	615	0,0922	14	0,0729	0,1651
Suvereto	2.896	0,4344	43	0,2239	0,6583
TOTALE	333.343	50	9.603	50	100

3. Le suddette quote sono aggiornate con cadenza triennale.
4. I comuni convenzionati, sulla base della determinazione a preventivo delle risorse finanziarie necessarie al normale svolgimento in forma associata delle attività indicate dalla presente convenzione, assicurano, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, il tempestivo trasferimento del contributo finanziario di loro spettanza al Comune di Livorno in qualità di ente coordinatore, il quale provvede alla gestione di dette risorse garantendo, nel rispetto della normativa vigente, l'autonoma identificazione delle corrispondenti partite contabili all'interno del proprio bilancio.

Art.5 – Competenze della Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati, è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del LODE LIVORNESE.
2. La Conferenza dei Sindaci ha competenza all'approvazione dei seguenti atti:
 - a) Relazione periodica sul fabbisogno abitativo del LODE LIVORNESE elaborata sulla base del monitoraggio dei fenomeni economici e sociali connessi ai problemi abitativi territoriali;
 - b) Piano degli interventi elaborato sulla base del fabbisogno abitativo registrato e di predefiniti criteri di priorità sociale e territoriale, corredato del corrispondente Piano economico e finanziario;
 - c) Indirizzi unitari per l'attività di concertazione con le formazioni sociali interessate e con l'utenza;
 - d) Affidamento della gestione del patrimonio di ERP al soggetto gestore;
 - e) Schema del contratto di servizio a disciplina dei rapporti tra LODE LIVORNESE e soggetto gestore e schema della carta dei servizi;
 - f) Rendiconti periodici di verifica del raggiungimento degli obiettivi contrattuali e programmatici posti al soggetto gestore e dei risultati economici e finanziari della gestione;
 - g) Documento di previsione annuale delle risorse finanziarie necessarie al corretto esercizio in forma associata delle funzioni amministrative oggetto della presente convenzione;
 - h) Resoconto consuntivo annuale della gestione finanziaria di cui al punto precedente;
 - i) Prospetto relativo al riparto delle quote di partecipazione dei comuni convenzionati a seguito degli aggiornamenti triennali previsti al precedente art.4;
 - j) Nomina dei componenti il Comitato tecnico di cui al successivo art.8;
 - k) Norme di organizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.
3. In seno alla Conferenza dei Sindaci è costituito il Comitato dei soci composto dai comuni partecipanti alla compagine sociale del soggetto gestore. Il Comitato è obbligatoriamente convocato dal Presidente per la valutazione preventiva dei provvedimenti da assumere nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dello stesso soggetto gestore al fine di esprimere posizioni unitarie e concordate tra i soci pubblici

Art.6 – Convocazione della Conferenza dei Sindaci

1. Il Sindaco del Comune di Livorno o suo delegato è il Presidente della Conferenza dei Sindaci e rappresenta il LODE LIVORNESE nei rapporti istituzionali e con il soggetto gestore..
2. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente. La Conferenza deve essere altresì convocata ogni qualvolta lo richieda almeno uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati.
3. La convocazione è disposta dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la Conferenza può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma.
4. Salvo i casi di urgenza di cui al precedente comma, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono trasmessi ai Comuni convenzionati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
5. Il Presidente provvede obbligatoriamente alla convocazione della Conferenza dei Sindaci preliminarmente alle Assemblee sociali dell'ente gestore del patrimonio ERP di ambito aventi ad oggetto le variazioni statutarie, l'approvazione degli atti di programmazione o di indirizzo, l'approvazione dei bilanci di esercizio, la nomina degli amministratori e la definizione delle indennità di loro spettanza.

Art.7 – Funzionamento della Conferenza dei Sindaci

1. A ciascun comune è riconosciuta nella Conferenza una rappresentatività pari alla propria quota di partecipazione.

2. La conferenza dei Sindaci è valida e delibera con la maggioranza delle quote di partecipazione.
3. Per l'approvazione degli atti fondamentali di cui alle lettere g), h), i), j) del comma 2 dell'art.5 è richiesta una maggioranza pari ai due terzi (2/3) delle quote di partecipazione.
4. Per obbligo di informazione, il Presidente provvede a trasmettere ai comuni convenzionati gli atti approvati dalla Conferenza dei Sindaci entro quindici giorni (15) dalla loro adozione.

Art.8 - Comitato Tecnico

1. Per la gestione delle proprie attività la Conferenza dei Sindaci si avvale del Comitato Tecnico.
2. Il Comitato Tecnico è composto da cinque (5) tecnici nominati dalla Conferenza dei Sindaci in rappresentanza di tutte le aree territoriali in cui è articolato il LODE LIVORNESE. Il Comitato tecnico elegge nel suo seno il Coordinatore;
3. Il Comitato tecnico è incaricato di tutte le attività istruttorie e di supporto al controllo necessarie al perseguimento degli scopi della presente convenzione. Nelle materie oggetto del "controllo analogo congiunto" disciplinate dall'art. 12 dello Statuto sociale, è tenuto a fornire pareri preventivi, obbligatori e vincolanti.
4. Il Comitato, al fine di svolgere gli incarichi conferiti, può richiedere documenti ed informazioni ai comuni convenzionati, che si impegnano a fornirle nei tempi e nei modi richiesti, nonché convocare funzionari e rappresentanti delle stesse.
5. Il Comune di Livorno, in qualità di ente coordinatore della presente convenzione, fornisce alla Conferenza dei Sindaci il supporto amministrativo necessario allo svolgimento delle sue funzioni.

Art.9 - Controversie.

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Conferenza dei Sindaci e i comuni convenzionati sarà attribuita ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, designati uno dalla stessa Conferenza, uno dal Comune interessato ed il terzo di comune accordo tra i due precedenti, ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Livorno.
2. Il Collegio arbitrale decide anche in ordine al risarcimento economico per i danni patrimoniali che ciascuna delle parti dovesse lamentare a carico dell'altra.
3. Il Collegio arbitrale delibera secondo le norme dell'arbitrato rituale di cui al Codice di Procedura Civile.

Art.10 - Norma finale di rinvio.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province in quanto compatibili.